

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2008 , n. 149

Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Vigente al : 14-2-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni volte ad assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto

1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuita' di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilita' di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'[articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

Art. 1-bis

Assetto organizzativo della raccolta

in rete fisica dei giochi e delle scommesse

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169](#), di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'[articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'[articolo 38, comma 4, lettera a\), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'[articolo 1, comma 287, lettera a\), della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 38, comma 4, lettera a\), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#). La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu' elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti gia' titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione e' predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

6. Il [comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2008, n. 101, l'articolo 6](#) degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006, nonche' le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, e le [lettere f\) e g\) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), sono abrogati. Al [comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), dopo le parole: "al totalizzatore" sono inserite le seguenti: "e a quota fissa" e le parole: ", esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare," sono soppresse.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo e' destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attivita' istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze e' riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'[articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30](#)

[settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, e di cui all'[articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni, e' elevata al 13,40 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 e' assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'[articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate interamente all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE e' approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti. ((3))

8. All'[articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), dopo le parole: "eventi non sportivi" sono inserite le seguenti: ", escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al [comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e che sono stati individuati con il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008](#)".

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), ha disposto (con l'art. 30-bis) che "dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui al comma 7 del presente articolo 1-bis, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7."

Art. 1-ter

((Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito))

((1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'[articolo 110, comma 6, lettera b\), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata](#)

in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al [regio decreto n. 773 del 1931](#), la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

2. L'[articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano